Sentenza n. 69 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Roberto Angioni, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, **in esito all'udienza in data 20 maggio 2024**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **31982** del registro di Segreteria promosso da P. R. omissis, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Rela (C.F. RLELRT67P03F052K), presso il cui studio legale in Schio (VI) Piazza Alvise Conte n.7 è per elezione domiciliata (pec: alberto.rela@ordineavvocativicenza.it)

RICORRENTE

avverso

INPS, (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - c.f.: 80078750587), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Guadagnino (c.f. GDGNGL61P27M088U; pec avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov), per procura alle liti a rogito del notaio Roberto Fantini del 23.01.2023, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, Santa Croce 929.

RESISTENTE

LETTO il ricorso introduttivo;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI all'odierna udienza, tenutasi con l'assistenza della dott.ssa Roberta Campolonghi, l'Avv. Alberto Rela per la ricorrente e l'Avv. Angelo Guadagnino per l'INPS.;

Premesso in

FATTO

1. Con ricorso del 9 gennaio 2024, ritualmente notificato, la Sig.ra P. R., dopo aver premesso di esser stata dipendente del Ministero degli Affari Esteri e di esser titolare di pensione ordinaria diretta di anzianità a decorrere dal 2.1.2014, chiedeva che – come inutilmente più volte sollecitato in via stragiudiziale – venisse accertato e dichiarato il proprio diritto al ricalcolo della pensione in godimento sulla base dei dati reddituali definitivi, comprensivi delle competenze accessorie non conteggiate in sede di prima liquidazione della pensione, forniti dal Ministero degli Affari Esteri con modello PA04 del 22.01.2016, con conseguente condanna dell'Istituto resistente alla riliquidazione sin dalla decorrenza originaria, con arretrati spettanti dalla medesima ricorrenza, maggiorati di interessi legali e/o rivalutazione come per legge, con vittoria nelle spese di lite.

2. Con memoria dell'8 maggio 2024 si costituiva in giudizio l'INPS, il quale dava atto che a seguito della ricezione di necessari e presupposti chiarimenti da parte del Ministero degli Esteri aveva provveduto a riliquidare la pensione della ricorrente, riconoscendo, con lavorazione meccanicizzata del 30.4.2024, gli arretrati dovuti e i relativi interessi, come da documentazione allegata, disponendone il pagamento con aggiornamento sulla rata di pensione di luglio 2024.

Chiedeva quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.

3. La causa, giungeva quindi per la decisione all'udienza odierna, nel corso della quale l'Avv. Rela, nell'interesse della parte ricorrente, preso atto dell'intervenuta determinazione dell'INPS si associava alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, insistendo per la liquidazione delle spese di lite; l'avv. Guadagnino nell'interesse dell'Istituto resistente ribadiva invece la richiesta di compensazione per le motivazioni già indicate nella memoria di costituzione.

Considerato in

DIRITTO

I. Come premesso in fatto, l'INPS ha dato atto di aver disposto la riliquidazione del trattamento pensionistico, con arretrati ed interessi, come da documentazione allegata, una volta pervenuti i necessari chiarimenti da parte del Ministero degli Affari Esteri.

È stato pertanto chiesto dal resistente di dichiararsi cessata la materia del contendere con spese di giudizio compensate, richiesta cui ha aderito la ricorrente all'udienza odierna.

Per quanto sopra, sulla base della concorde richiesta delle parti, dev'essere senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto al merito della controversia.

III. In riferimento alle spese di lite sussistono ragioni per disporne la compensazione integrale tra le parti, tenuta presente la tendenziale gratuità del giudizio pensionistico e l'adesione dell'Istituto alle richieste di parte ricorrente che, per quanto tardivamente assunta all'esito di diversi solleciti, si fonda sulla previa chiarificazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza in merito alla ricorrenza dei presupposti della domandata riliquidazione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 20 maggio 2023.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(f.to digitalmente)

Consigliere Roberto Angioni

Depositata in Segreteria il 24/05/2024

Il Funzionario preposto

(f.to digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Il Giudice

(f.to digitalmente)

Consigliere Roberto Angioni

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", in caso di diffusione

dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi delle parti interessate.

Il Funzionario Preposto

f.to digitalmente